



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 62

Roma, 9 marzo 2011

Oggetto : D.L. N. 5 del 22/02/2011- Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

Su sollecitazione della FLP Giustizia che con nota prot.n. 44_GIUS_2011 dell'8 marzo 2011, ha segnalato al Direttore Generale del Personale e della Formazione l'incongruenza della legge relativa alla istituzione della festività del 17 marzo 2011, l'amministrazione risponde con circolare n.prot. 103/1/B/367/MM/I pervenuta a questa O.S. il 9 marzo 2011.

Si allega alla presente la relazione tecnica al DDL di conversione (AS n.2569) del Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5.

Vi terremo costantemente informati sui possibili sviluppi.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio primo - Affari generali

Roma, 29 MAR 2011

Prot. n. 119/5/ 374 /MM/PM/I

Alle Organizzazioni Sindacali

CGIL FP

CISL FPS

UIL PA

CONFSAL/UNSA

RDB-PI

Federazione INTESA

FLP

LORO SEDI

OGGETTO: D.L. N. 5 DEL 22/02/2011 – DISPOSIZIONI PER LA FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO 2011.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota circolare datata 08/03/2011 inviata agli Uffici in vista della festa nazionale del 17 marzo 2011.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Il direttore amministrativo
Marta Merendino



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione, Simbologia del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 103/1/(B)/3574/MM/1

Roma, 17 MARZO 2011

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 recante le "Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011".

Al fine di risolvere le problematiche sorte in merito all'introduzione della festività del 17 marzo per l'anno 2011, si rappresenta che nella relazione tecnica allegata al provvedimento di conversione del decreto legge citato in oggetto, A.S. n. 2569, è chiarito espressamente che "l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo".

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto PISCITELLO

RELAZIONE TECNICA

al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l'anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 269 (12), in quanto nell'anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell'articolo unico, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato – per l'anno 2011 - il numero complessivo delle festività sopprese, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività sopprese di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792).

In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo *ex lege* che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Il provvedimento, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.